

**Bilancio, vigilanza e controlli n. 10/2016**

# La denuncia ex articolo 2409, cod. civ. in riferimento al collegio sindacale

di Luigi Ferrajoli - avvocato patrocinante in Cassazione, dottore commercialista e revisore legale

*Con il presente articolo si intende esaminare l'istituto della denuncia al Tribunale ai sensi dell'[articolo 2409](#), cod. civ. nei casi di irregolarità della gestione da parte degli amministratori.*

*Dopo un primo sguardo ai presupposti necessari per poter procedere con tale ricorso, ci si soffermerà sull'applicazione di tale disposizione nei confronti del collegio sindacale, non solo quale soggetto dotato di legittimazione attiva, ma anche passibile di sostituzione unitamente agli amministratori per l'inadempimento dei medesimi.*

## **La denuncia di cui all'articolo 2409, cod. civ.: il fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione e il danno alla società**

L'istituto della denuncia al Tribunale previsto dal disposto normativo di cui all'[articolo 2409](#), cod. civ. riveste particolare importanza nelle società di capitali.

Attraverso tale intervento, in caso di sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, i soci che rappresentano almeno 1/10 del capitale sociale (o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale medesimo) possono denunciare i fatti al Tribunale che, a sua volta, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società e, come vedremo, revocare gli organi sociali, nominando un amministratore giudiziario.

*“Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al Tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione<sup>1</sup>”.*

Nella nozione di “gravi irregolarità” menzionata dall'articolo 2409, comma 1, cod. civ. la recente giurisprudenza di merito ha ravvisato diverse ipotesi di gestione “nociva” per la società.

---

<sup>1</sup> Articolo 2409, comma 1, cod. civ..

Si veda il caso della mancata annotazione nel libro dei soci del provvedimento di sequestro giudiziario di titoli azionari, l'omissione delle formalità di convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei bilanci di esercizio o la violazione dei principi di redazione del bilancio d'esercizio in relazione all'iscrizione delle quote di ammortamento delle spese pluriennali e delle immobilizzazioni, etc.<sup>2</sup>.

Va da sé che la possibilità di proporre la denuncia ex [articolo 2409](#), cod. civ. deve essere in ogni caso subordinata all'esistenza del fondato sospetto di gravi irregolarità compiute dagli amministratori nella gestione della società, tali da poter arrecare un danno alla stessa o alle sue controllate.

Nella prassi, affinché siano rilevanti, le anzidette irregolarità devono:

- riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori;
- rivestire il carattere dell'attualità;
- riguardare la violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali o un grave turbamento dell'attività sociale, nonché attenere alle regole dello statuto e alle norme generali di diligenza nella gestione<sup>3</sup>.

In buona sostanza, le irregolarità in parola devono rappresentare la conseguenza della *mala gestio* posta in essere dagli amministratori; nessuna censura può, invece, essere mossa al merito delle scelte dei medesimi in riferimento alle quali il Tribunale non può valutare i criteri e i metodi di gestione.

È poi il caso di segnalare come l'iniziativa giudiziale debba avere a oggetto la condotta degli esponenti degli organi sociali tenuta in un circoscritto e definito periodo di tempo, restando priva di rilievo l'illegittimità di singoli atti.

Ciò in quanto le gravi irregolarità devono concernere la gestione dell'impresa considerata nel suo complesso, sicché l'analisi di quanto costituisce oggetto della denuncia va compiuta con criterio globale in relazione, appunto, all'intera attività della società, senza possibilità di attribuire rilievo all'illegittimità di singole azioni che potrebbero, di converso, essere perseguibili attraverso l'esercizio di domande contenziose e la proposizione di denunce penali<sup>4</sup>.

Fatta questa premessa, si evidenzia come sia possibile ritenere ammissibile la denuncia ex articolo 2409, cod. civ. di fronte al "fondato sospetto", espressione che, a parere della dottrina, deve essere intesa nel senso che parte ricorrente non deve dimostrare compiutamente l'esistenza delle gravi

---

<sup>2</sup> Cfr. Rassegna giurisprudenziale contenuta in L. De Angelis, "Poteri e doveri dei sindaci nel controllo giudiziario", in Società e Contratti, Bilancio e Revisione, n. 9, 2015, pag. 25-26;

<sup>3</sup> Corte di Appello di Salerno, 19 luglio 2005, in *Giur. mer.*, 2007, 729.

<sup>4</sup> Corte di Appello di Palermo, 22 marzo 2002, in *Soc.*, 2002, 872.

irregolarità indicate all'Autorità giudiziaria, ma deve semplicemente fornire indizi obiettivi tali da rendere verosimile l'iniziativa.

Ulteriore requisito atto a fondare la denuncia ex [articolo 2409](#), cod. civ. è rappresentato dall'attitudine dei comportamenti censurati a cagionare un danno alla società o a una o più tra le sue controllate, come previsto dal comma 1 di detta disposizione.

Ciò significa che il giudice deve compiere un giudizio prognostico e valutare se dalle irregolarità denunciate possano concretamente derivare conseguenze negative.

In questo modo, se da un lato la potenzialità richiesta permette di precludere la possibilità di denunce pretestuose, dall'altro viene così circoscritto l'ambito di applicazione del controllo giudiziario.

Ciò che occorre rilevare è che:

*“il procedimento di controllo giudiziario suddetto tutela un interesse generale all'ordinato svolgimento dell'attività economica, essendo finalizzato a ripristinare la regolare amministrazione della società, e, solo in via indiretta, tutela l'interesse dei soci e dei creditori”<sup>5</sup>.*

Circostanze nelle quali si possono verificare gravi irregolarità sono quelle concernenti:

- l'impianto contabile (ad esempio, in riferimento alla tenuta dei libri obbligatori e alla redazione del bilancio);
- la mancata convocazione dell'assemblea (come nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo ex [articolo 2477](#), cod. civ. che impone agli amministratori, o al consiglio di gestione o, se inerti, al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza, di convocarla senza indugio per gli opportuni provvedimenti);
- le ipotesi di conflitto di interessi degli amministratori (si veda il caso dell'adozione di una deliberazione con la quale viene determinato il compenso di un amministratore unico, assunta con il solo voto di quest'ultimo nella sua contestuale qualità di socio);
- l'inosservanza da parte dell'amministratore di una società di capitali delle regole di prudenza integranti una violazione del generale obbligo di diligenza e da cui derivi un pericolo di danno della società.

### **Il disposto normativo di cui all'articolo 2409, cod. civ. in relazione al collegio sindacale**

Dalla collocazione dell'articolo 2409, cod. civ., si evince come detta disposizione sia inserita nell'ambito delle norme disciplinanti il collegio sindacale, così disponendo che il controllo giudiziale esterno

---

<sup>5</sup> Tribunale di Novara, 21 maggio 2012, in Il caso.it, 2012; in tal senso, Corte di Appello di Milano, 29 giugno 2012 in Soc., 2012, 1099.

previsto da tale norma in caso di irregolarità di gestione degli amministratori si attiva soltanto quando il controllo interno - quale obbligazione propria dei sindaci - non ha funzionato correttamente.

Il citato articolo prevede infatti:

- al comma 2, la partecipazione necessaria dei sindaci al procedimento (*“Il Tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l’ispezione dell’amministrazione della società...”*);
- al comma 3, la sospensione del procedimento in caso di sostituzione da parte dell’assemblea di amministratori e sindaci con soggetti di adeguata professionalità (*“Il Tribunale non ordina l’ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l’assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono...”*);
- al comma 4, la facoltà del Tribunale di revocare anche i sindaci nei casi di irregolarità connotate da particolare gravità (*“..Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata”*), così evidenziando come il controllo giudiziale attenga anche ai comportamenti omissivi o commissivi dei sindaci che non hanno adempiuto ai propri obblighi di vigilanza consentendo la commissione delle illegittimità degli amministratori;
- al comma 7, la legittimazione del collegio sindacale alla presentazione della denuncia al Tribunale, così evidenziando - a fronte della possibilità di riscontro di comportamenti degli amministratori denotati da *“gravi irregolarità nella gestione”* - la sussistenza di una specifica obbligazione dell’organo di controllo consistente nella denuncia dei fatti stessi al Tribunale.

### **La legittimazione dei sindaci alla denuncia ex articolo 2409, cod. civ.**

Dalle disposizioni anzidette discende che, in presenza del collegio sindacale, l'[articolo 2409](#), cod. civ. è applicabile anche alle Srl, posto che la denuncia ivi contemplata costituisce espressione specifica di un dovere dei sindaci medesimi di denunciare i fatti di cui si discute nel caso in cui il ricorso al Tribunale rappresenti l’ultima strada praticabile.

Come noto, per le Srl l'[articolo 2476](#), cod. civ. disciplina l’azione di responsabilità contro gli amministratori da parte dei soci. In particolare, è il comma 3 a prevedere che ciascun socio può agire contro gli amministratori chiedendo, in caso di gravi irregolarità nella gestione, l’adozione di un provvedimento cautelare di revoca dei medesimi.

Orbene, è palese che tale norma non costituisce per le Srl dotate di collegio sindacale disciplina esaustiva atteso che, nelle ipotesi di irregolarità di gestione, da un lato, non consente al socio di

denunciare le irregolarità dei sindaci connesse a quelle degli amministratori; dall'altro, non permette ai sindaci che intendano ottemperare ai loro doveri di provocare il controllo giudiziario cautelare previsto dall'[articolo 2409](#), cod. civ..

Ciò nonostante, fino alla pronuncia della [Corte Costituzionale n. 116/2014](#) di cui si dirà *infra*, le Corti di merito hanno assunto decisioni piuttosto contraddittorie in materia, talvolta concedendo al collegio sindacale di una Srl la legittimazione a proporre la denuncia al Tribunale, talvolta negando<sup>6</sup>.

A esse ha fatto seguito la [sentenza n. 403/2010](#) con cui la Corte di Cassazione ha negato che il collegio sindacale, anche nei casi di nomina obbligatoria<sup>7</sup>, fosse legittimato a denunciare al Tribunale le gravi irregolarità che si sospettava gli amministratori avessero commesso nella gestione e che potessero arrecare danno alla società:

*“Il procedimento previsto dall'articolo 2409, cod. civ. per il controllo giudiziario della Spa non è applicabile alla Srl, in tal senso deponendo, oltre alla diversità dei connotati attribuiti a tale tipo di società dalla riforma organica di cui al D.Lgs. 6/2003, la formulazione letterale dell'[articolo 2488](#), cod. civ. (nel testo introdotto dal D.Lgs. 6/2003 cit.) e dell'[articolo 92](#), disp. att. cod. civ., nonché, per le ipotesi in cui sia obbligatoria la costituzione del collegio sindacale, la genericità del rinvio alla disciplina delle Spa contenuto nell'[articolo 2477](#), cod. civ., il quale va pertanto riferito ai soli requisiti professionali e alle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei sindaci previste dagli [articoli 2397](#) e ss., cod. civ., conformemente all'intento manifestato dal Legislatore di privatizzare il controllo societario in favore dei singoli soci”.*

A seguito della modifica dell'articolo 2477, comma 5, cod. civ. a opera del D.L. 5/2012, convertito, con modificazioni, nella L. 35/2012, i dubbi interpretativi si sono sopiti fino all'emissione della sopra citata sentenza n. 116/2014 con cui la Corte Costituzionale ha ritenuto applicabile la disposizione di cui all'articolo 2409, cod. civ. anche alle Srl, così riconoscendo al collegio sindacale la legittimazione a proporre la denuncia al Tribunale.

---

<sup>6</sup> A favore, Tribunale di Treviso, 26 settembre 2004, in Dir. Fall., 2005, II, 276; contra, Tribunale di Messina, ordinanza del 14 aprile 2004, in Dir. Fall. 2004, II, 489 e Tribunale di Palermo, 11 giugno 2007, in Rep. Foro it., 2007, n. 1054;

<sup>7</sup> Articolo 2477. Sindaco e revisione legale dei conti: “L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per 2 esercizi consecutivi ha superato 2 dei limiti indicati dal comma 1, articolo 2435-bis (8).

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c), comma 3 cessa se, per 2 esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le Spa.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al comma 3 deve provvedere, entro 30 giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato”.

In particolare, con detta pronuncia è stato dichiarato legittimo che anche nelle Srl il controllo giudiziario ex [articolo 2409](#), cod. civ. possa essere effettuato, in presenza del collegio sindacale, su istanza di tale organo, posto che il nuovo testo dell'[articolo 2477](#), comma 5, cod. civ., prevede che:

*"nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le Spa".*

Tale sentenza ha recentemente trovato conforto nelle Corti di merito che hanno riconosciuto come:

*"nelle Srl in cui sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2477, cod. civ., il collegio sindacale può avvalersi del procedimento di cui all'articolo 2409, cod. civ."<sup>8</sup>.*

### La responsabilità dei sindaci ex articolo 2407, cod. civ.

È chiaro che la denuncia di violazioni da parte degli amministratori trova il suo fondamento nell'obbligo che sorge in capo ai sindaci di adempiere i propri doveri *"con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico"* per il quale *"sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio"*, ai sensi dell'[articolo 2407](#), cod. civ., comma 1. Essi sono altresì:

*"responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica" (comma 2).*

Sul punto, è di recente intervenuta la Corte di Cassazione la quale, con la [sentenza n. 13517/2014](#), si è pronunciata dopo che, in secondo grado, la Corte territoriale aveva ritenuto ingiustificata l'inerzia dei sindaci di fronte all'esecuzione, da parte degli amministratori, di bonifici per un rilevante importo in favore di una società dello stesso gruppo, per un'operazione fittizia e con destinazione della fattura al conseguimento di un contributo pubblico.

Rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha chiarito il principio per cui la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dal menzionato articolo 2407, comma 2, cod. civ.:

*"non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi abbiano ommesso di rilevare una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al P.M. per consentirgli di provvedere ai sensi dell'articolo 2409, cod. civ."*

<sup>8</sup> Tribunale di Bologna, 4 febbraio 2015, in *Società*, 2015, 5, 636.

### La sostituzione e la revoca dei sindaci da parte del Tribunale

Come sopra accennato, l'[articolo 2409](#), comma 3, cod. civ. prevede che

*“il Tribunale non ordina l’ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l’assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al Tribunale sugli accertamenti e le attività compiute”.*

Tale disposizione è facilmente comprensibile se letta unitamente al comma successivo (*“Se le violazioni denunciate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del comma 3 risultano insufficienti alla loro eliminazione, il Tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l’assemblea per le conseguenti deliberazioni”*) dal quale risulta che il Tribunale può adottare i provvedimenti propri del procedimento *de quo* se le attività anzidette (sostituzione di amministratori e sindaci) si rivelino insufficienti alla eliminazione delle violazioni denunciate; al contrario, non può procedere oltre nel caso in cui i nuovi organi dimostrino di aver ripristinato la correttezza di gestione con riferimento all’oggetto della denuncia.

Così facendo, è evidente come la normativa offra un *escamotage* per evitare – almeno temporaneamente – l’adozione di ogni altro provvedimento da parte del Tribunale, riservando alla maggioranza assembleare dei soci soluzioni di composizione della crisi.

In ogni caso, una recente ordinanza del Tribunale di Vicenza ha precisato che, qualora nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 2409, cod. civ. i sindaci non siano oggetto di censura, non è necessario che l’assemblea provveda anche alla loro sostituzione perché possa essere disposta la sospensione prevista dal comma 3<sup>9</sup>.

Ciò in quanto, non solo la denuncia può avere a oggetto irregolarità cui essi sono estranei - tant’è vero che al comma 4 la loro revoca è indicata solo come “eventuale” -, ma anche perché potrebbero essere proprio loro i soggetti ad aver scoperto le anomalie di gestione e attivato la procedura<sup>10</sup>.

In tale contesto, il Tribunale di Roma, con decreto del 27 luglio 2014, ha ritenuto applicabile l’istituto della *prorogatio*, così statuendo:

*“da una parte, che se la continuità dell’organo amministrativo evita che si generino vuoti di potere da parte di chi deve gestire l’impresa sociale, la continuità dell’organo di controllo garantisce che non venga meno, neppure in via temporanea, l’attività di vigilanza e, dall’altra, che tale continuità, mentre*

<sup>9</sup> Tribunale di Vicenza, 30 marzo 2009, in Giur. It., 2009, 2721.

<sup>10</sup> A. Bertolotti, “Società per azioni Collegio sindacale, revisori, denuncia al Tribunale”, 2015, 609;

*con riferimento agli amministratori riguarda la maggioranza dell'organo, in relazione al collegio sindacale si manifesta della intrinseca necessità di conservare l'organo nella sua completezza”.*

così garantendo la continuità degli organi sociali e impedendo l'interruzione dell'assolvimento delle loro funzioni<sup>11</sup>.

In ogni caso, è pacifico che in conseguenza della nomina di nuovi amministratori e sindaci dotati di adeguata professionalità, sorge il dovere in capo al Tribunale di non ordinare l'ispezione e di sospendere la procedura, previa, in ogni caso, la valutazione della sussistenza del predetto requisito.

Diversamente, ai sensi dell'[articolo 2409](#), comma 4, cod. civ., il Tribunale dispone con decreto motivato i provvedimenti provvisori necessari. Ciò avviene nei seguenti casi:

- non risulta opportuno procedere con l'ispezione in quanto le irregolarità sono lampanti;
- successivamente all'ispezione persistono le anomalie nella gestione;
- quanto posto in essere dai nuovi amministratori e sindaci della società appare insufficiente alla eliminazione delle irregolarità.

Tra i provvedimenti adottabili vi è ogni misura idonea a impedire la reiterazione delle anomalie riscontrate o l'aggravarsi delle possibili conseguenze pregiudizievoli tra cui il sequestro, la sospensione dello svolgimento di un'assemblea già convocata, l'ordine di redigere il bilancio secondo determinate prescrizioni, l'inibitoria del compimento di determinati atti, etc..

È chiaro che, in caso di “gravi irregolarità”, non sarà sufficiente ricorrere all'adozione dei citati provvedimenti, ma occorrerà - come previsto dalla seconda parte del comma 4 dell'articolo 2409, cod. civ. - la revoca da parte del Tribunale degli amministratori ed eventualmente dei sindaci con contestuale nomina dell'amministratore giudiziario che subentrerà nella gestione della società.

La revoca dei sindaci trova la propria legittimazione nell'[articolo 2400](#), comma 2, cod. civ. secondo cui:

*“i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato”.*

Per tali ragioni, il Tribunale può ricorrere a tale mezzo a fronte non solo della violazione dei doveri connessi alle funzioni dell'organo, ma anche per effetto di particolari circostanze concernenti la persona tali da risultare obiettivamente rilevanti nell'ambito del rapporto che lega la società ai suoi organi di controllo.

La dottrina ha, infatti, riconosciuto che la valutazione in merito alla revoca dei sindaci deve essere fatta considerando l'elemento fiduciario che li lega alla società e l'incidenza di fatti relativi a detto rapporto che possano, quindi, assumere una gravità tale da impedire la continuazione della relazione anzidetta<sup>12</sup>.

<sup>11</sup> Tribunale di Roma, Decreto 27 luglio 2014, in *Il caso.it*, 2015.

<sup>12</sup> Santoro Passarelli, voce “*Giusta causa*”, in *Noviss. Dig. It.*, VII, Torino, 968, 1109.

Come detto, la revoca è, in ogni caso, soltanto eventuale ed è disposta qualora il Tribunale abbia accertato l'inerzia o l'inefficacia dell'attività dell'organo di controllo interno nella rilevazione tempestiva delle irregolarità accertate nel corso della procedura giudiziaria.

Anche nel caso di nomina dell'amministratore giudiziario, non è da escludere che i sindaci possano conservare i restanti poteri-doveri diversi dal controllo sull'amministrazione ritenendo, così, la loro permanenza compatibile con l'assunzione della carica amministrativa da parte del predetto soggetto.

Ciò in quanto le attività di controllo dei sindaci si estendono, non solo alla vigilanza sull'operato degli amministratori, ma anche a ogni aspetto della vita sociale, come si evince dall'attribuzione al medesimo della legittimazione a impugnare le delibere annullabili, ex [articolo 2377](#), cod. civ., comma 2, nonché dei doveri posti a carico dei sindaci dalla normativa antiriciclaggio ai sensi dell'[articolo 52](#), D.Lgs. 231/2007<sup>13</sup>.



**Nuova uscita!**



**LA ROTTAMAZIONE DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE**

► a soli € 8 + IVA 4%

**acquista subito >**

La scheda è compresa nella collana e-book "STRUMENTI OPERATIVI PER LO STUDIO"

► **prezzo 24 schede** (abbonamento annuale) € 69 + IVA 4% anziché € 192 + IVA 4%

OFFERTA RISERVATA ABBONATI ALLE RIVISTE EUROCONFERENCE  
Per usufruire dell'offerta inserisci il codice **ABBONATORIVISTE** nel form del carrello on-line

<sup>13</sup> Articolo 52, comma 1, D.Lgs. 231/2007: "Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il Collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), D.Lgs. 231/2001, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull'osservanza delle norme in esso contenute".